

Il reato di usura non presuppone l'iniziativa dell'usuraio: brevi note ad una recente sentenza della Cassazione

di *Matteo Bertelli Motta*

Con **sentenza n. 38551/2019**, pronunciata il 26.04.2019 e depositata il 18.09.2019, la II sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di reato d'usura, offrendo alcune indicazioni utili per meglio tracciare il perimetro della condotta incriminata.

Pronunciandosi a seguito di una doppia conforme affermazione di responsabilità dell'imputato da parte dei giudici di primo e secondo grado, la Suprema Corte ha rigettato – in quanto manifestamente infondate – le doglianze del difensore, secondo cui il proprio assistito non avrebbe posto in essere alcuna condotta volta ad indurre la persona offesa a promettergli interessi o altri vantaggi usurari.

Partendo dal dato testuale dell'art. 644 c.p., i giudici di legittimità osservano che “*ai fini dell'integrazione del delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l'usurarietà oggettiva delle condizioni pattuite*”. Escluso che un'eventuale volontaria accettazione delle condizioni usurarie da parte della persona offesa possa avere una qualsivoglia efficacia scriminante (rientrando del resto il reato *de quo* nella categoria dottrinale dei c.d. “**reati contratto**”, di cui pertanto l'accordo tra le parti è elemento costitutivo, quantomeno dal punto di vista civilistico), il Supremo Collegio rimarca come “*il nucleo essenziale dell'elemento oggettivo consiste ora nel «farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità»*”.

Osserva la Corte come il profilo dell'induzione evocato dalla difesa fosse in effetti emerso in alcune isolate e neppure troppo recenti pronunce giurisprudenziali (in particolare Cass. Pen., sez. II, n. 5015/1999, ripresa poi da Cass. Pen., sez. II, n. 11837/2003, dep. 2004 e Cass. Pen., sez. II, n. 38812/2008), nell'ambito delle quali tale nozione era tuttavia stata utilizzata in maniera atecnica e non certo nel senso di introdurre un elemento costitutivo del reato non previsto dalla norma incriminatrice. Richiamando il pacifico e uniforme orientamento condiviso anche dalla dottrina, la Cassazione ricorda come “*nonostante il fatto che la formulazione legislativa «si fa dare o promettere» sembri presupporre l'iniziativa dell'usuraio, [in realtà] non rileva neppure il fatto che l'iniziativa di dare il via alla negoziazione usuraria sia stata presa (non dall'usuraio, bensì) dal soggetto che ha necessità del prestito (come invero accade nella gran parte dei casi di usura)*”.

Nell'argomentare tale ultima affermazione, la Suprema Corte richiama la *ratio* della norma incriminatrice, individuata genericamente “*nell'esigenza di impedire le pattuizioni ad usura*”. Nell'ambito dell'evoluzione che ha caratterizzato il reato in

commento, agli originari **beni giuridici del patrimonio**¹ e della **libertà personale/morale**² dei soggetti versanti in situazione di particolare debolezza economica si è in tempi più recenti affiancato un ulteriore profilo di tutela³, concernente – in una dimensione economica non più soltanto individuale, bensì collettiva – la **salvaguardia della correttezza del mercato del credito**⁴. In questo senso, alla luce di un’interpretazione teleologicamente orientata, la Corte di Cassazione conclude che *“non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l’usura implichi una iniziativa del soggetto attivo e per escludere il delitto nei casi, fra l’altro statisticamente più frequenti, in cui sia la vittima a rivolgersi all’usuraio”*.

Il disvalore perseguito dalla norma consiste dunque nella **semplice dazione o patuituzione di interessi o vantaggi usurari**, sostenuta sul piano psicologico dalla mera consapevolezza in capo all’agente del superamento del tasso soglia legalmente stabilito (ipotesi della c.d. usura “in astratto”) o della sproporzione fra prestazione eseguita e controprestazione pretesa da chi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (ipotesi della c.d. usura “in concreto”): tutto ciò indipendentemente dall’iniziativa del reo nel promuovere l’illecita operazione di finanziamento nonché dall’eventuale volontaria accettazione delle condizioni usurarie da parte della persona offesa.

Prive di rilievo appaiono dunque le doglianze della difesa, secondo cui l’imputato non avrebbe mai posto in essere pressioni finalizzate ad indurre la persona offesa a stipulare un prestito a condizioni d’usura: eventuali **ulteriori e diverse condotte finalizzate ad imporre l’operazione economica o a riscuoterne il profitto integre-ranno infatti differenti fattispecie di reato suscettibili**, a seconda dei casi, **di sostituirsi al reato di usura o di concorrere con esso**.

Sostenendo che l’assenza di condotte aggressive o minacciose poste in essere dal proprio assistito impedirebbe di ritenere integrato il reato ascritto, la difesa dell’imputato incorre in un errore sul piano giuridico, fornendo così alla Corte anche l’occasione per ribadire il proprio consolidato orientamento in tema di **rapporti tra**

¹ Fiandaca - Musco, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale, II – 2*, 1992, p. 170; Grosso, *Usura (dir. pen.)*, in Enc. Dir., XLV, Milano, 1992, p. 1147; Mantovani, *Diritto penale, Parte speciale, II*, 1989, p. 192

² Mantovani, *Diritto penale, Parte speciale, II*, 1989, p. 192; Violante, *Il delitto d’usura*, Milano, 1970, pp. 235 ss.; Candian, *Contributo alla dottrina dell’usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946, pp. 38 ss.

³ Cristofano, *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, Padova, 2001, p. 85; Manziona, *Usura e mediazione creditizia*, Milano, 1998, p. 36; Mucciarelli, *Commento alla L. 7/3/1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura*, in Legisl. Pen., 1997, p. 512; Pisa, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell’usura*, in Dir. Pen. e proc., 1996, p. 416; Santacroce, *La nuova disciplina penale dell’usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in Cass. pen., 1997, p. 1537

⁴ Cristiani, *Guida alle nuove norme sull’usura*, Torino, 1996, 32; G. Cavaliere, Navazio, *Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime*, Bari, 2008, p. 124; De Angelis, *Usura*, in Enc. Giur., XXXII, Roma, 1994, p. 7; Cerase, *L’usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell’oggetto di tutela*, in Cass. Pen., 1997, pp. 2613 ss.; Mucciarelli, *Commento alla L. 7/3/1996, n. 108*, p. 514; Quadri, *Usura (diritto civile)*, in Enc. Giur., XXXII, Roma, 1999, p. 3

usura ed estorsione (tra i molteplici precedenti, si vedano ad esempio Cass. Pen., sez. II, n. 6918 del 25.01.2011, dep. 23.02.2011; Cass. Pen., sez. II, n. 5231 del 14.01.2009, dep. 05.02.2009).

Ricordata la diversa collocazione sistematica dei reati *de quibus* – il primo inserito nel capo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode, il secondo rientrando nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone – il Supremo Collegio assume come criterio discrezionale il **momento in cui il reo pone in essere una condotta integrante violenza o minaccia** nei confronti della persona offesa. Nel caso in cui violenza o minaccia “vengano poste in essere dal soggetto attivo per «farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità» risulterà integrato il solo reato di estorsione, in virtù dell’elemento specializzante della violenza o minaccia [utilizzata] per indurre il soggetto ad accettare la pattuizione usuraria, non [invece] l’usura, che sarebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto “spontanea”, di «interessi o altri vantaggi usurari» [...]. L’usura e l’estorsione possono, tuttavia, concorrere, nel caso in cui la violenza o minaccia sia esercitata in un momento successivo rispetto all’iniziale pattuizione usuraria, ovvero al fine di ottenere l’ingiusto profitto consistente nella corresponsione dei pattuiti «interessi o altri vantaggi usurari» che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere”.

Tutto ciò chiarito, la Suprema Corte giunge ad affermare un duplice principio di diritto. Da un lato, sotto il profilo della condotta, “ai fini dell’integrazione del reato di usura, **non occorre che l’iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall’usurario, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poiché la ratio dell’incriminazione s’incentra sul carattere oggettivamente usurario della prestazione**”; dall’altro, sotto il profilo dei rapporti tra reati, “**è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari**”.

Non superfluo è infine il richiamo – operato dalla pronuncia in commento – all’ormai ampiamente condivisa configurazione del delitto di usura quale **reato a duplice schema**: rientrano in tale categoria di origine dottrinale e giurisprudenziale alcuni reati suscettibili di essere integrati mediante l’alternativa realizzazione di due distinte fattispecie tipiche che, presentando un primo segmento di condotta comune ad entrambe, si collocano in rapporto di progressività l’una rispetto all’altra per la presenza soltanto nella seconda di un ulteriore segmento di condotta il quale, lungi dal costituire un mero effetto del reato, realizza in pieno la lesione sanzionata dal legislatore, spostando così in avanti il momento consumativo del reato (da ciò le ulteriori note definizioni di “reati progressivi” o “reati a consumazione progressiva”).

Analogamente a quanto ad esempio accade per i reati di corruzione (art. 319 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.), anche il reato di usura può quindi realizzarsi attraverso

uno **schema semplificato, costituito dalla mera accettazione di una promessa**, ancorché destinata a rimanere inadempita, oppure attraverso uno **schema complesso, integrato laddove alla promessa faccia poi seguito l'effettiva dazione** di quanto illegittimamente pattuito.